



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 108/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE inerente misure di contenimento della pandemia da Covid 19 ai sensi del DPGR 111/2020 e DPCM 18 ottobre 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato atto che il citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto la scadenza dello stato di emergenza correlato al virus COVID-19 al 31 gennaio 2021;

Visto il DPGR n. 111 del 20.10.2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020";

Rilevato che le disposizioni contenute nel medesimo DPCM del 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 13 novembre 2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 20/10/2020 prot.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ;

Vista la propria Ordinanza n. 34/2020 "Apertura del Centro operativo Comunale (C.O.C.);

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che su quello locale;

Considerato che uno dei principali obiettivi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, ogni occasione di possibile contagio e che l'intervento è quindi diretto ad una mitigazione del rischio di contagio e che pertanto la sua forma ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica.

Atteso che, anche a seguito di confronto con la Prefettura di Torino, si ritiene di disporre dal giorno 24.10.2020 e fino al 13.11.2020 incluso:

- la sospensione degli eventi culturali (es. Autunno Musicale), delle attività formative (es. Unitre, scuola di musica), del pubblico spettacolo, delle manifestazioni pubbliche, svolte in locali comunali da privati ed associazioni;
- dalle ore 18.00 alle ore 08.00 la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi, parchi di proprietà pubblica e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco e bagni pubblici, su tutto il territorio comunale;
- la sospensione di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco.

Visto l'art 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 nonché gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e il vigente Statuto comunale;

ORDINA

1. Per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica dal giorno 24.10.2020 al giorno 13.11.2020 incluso:

- la sospensione degli eventi culturali (es. Autunno Musicale), delle attività formative (es. Unitre, scuola di musica), del pubblico spettacolo, delle manifestazioni pubbliche, svolte in locali comunali da privati ed associazioni;
- dalle ore 18.00 alle ore 08.00 la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi, parchi di proprietà pubblica e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco e bagni pubblici, su tutto il territorio comunale;
- la sospensione di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco.

2. che il mancato rispetto delle misure previste dalla presente Ordinanza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

DISPONE

Alle Forze dell'Ordine il controllo del territorio al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

Al personale dell'Area Tecnica di provvedere a rendere nota la presente ordinanza mediante idonea segnalazione nelle aree predette.

AVVISA

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura - U.T.G., alla Questura, al Carabinieri di Chivasso, Polizia di Stato di Chivasso, Guardia di Finanza di Chivasso, all'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

RICORDA

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Brandizzo, 23.10.2020

Firmato digitalmente
IL SINDACO
Dott. Paolo Bodoni